SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1390)

DISEGNO DI LEGGE

d'niziativa dei senatori GENOVESE, CALARCO, VINCELLI e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1981

Norme integrative dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo accrescimento, nel tempo, dell'attività assistenziale svolta nelle cliniche universitarie, in aggiunta a quelle istituzionali fondamentali didattiche e scientifiche; la notoria abolizione per legge del ruolo degli assistenti, il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo, hanno reso progressivamente sempre più insufficiente l'organico del personale medico e non medico, costringendo i direttori delle cliniche universitarie ad avvalersi, per l'assolvimento di alcune attività assistenziali complementari, dell'opera di giovani medici, che, desiderosi di approfondire la propria formazione professionale, avevano continuato, dopo la laurea, a frequentare le cliniche.

Così facendo, i direttori delle cliniche hanno creduto di operare nel preciso interesse non solo dei pazienti e della società, ma anche dell'università di domani, in quanto speravano che nell'immediato futuro nuove disposizioni consentissero il superamento dell'attuale, negativa chiusura delle facoltà universitarie verso i giovani laureati ed il loro inserimento organico nella struttura universitaria.

Peraltro, dalla previsione dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, così formulata, rimangono, allo stato, esclusi dalla possibilità di cui sopra i predetti medici interni, che pure hanno la medesima qualifica, le medesime funzioni e sono divenuti tali sulla base di condizioni di ammissione caratterizzate da garanzie obiettive di selettività non meno rigorose di quelle previste dalla lettera h) del citato articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonchè della lettera i) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

E tali rigorose garanzie di selettività emergono dal fatto che le facoltà di medicina e chirurgia hanno preso atto delle attività svolte dai medici interni, e successivamente anche i consigli di amministrazione, prima ancora dell'entrata in vigore della legge delega n. 28, del decreto delegato n. 382 e, comun-

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

que, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai giudizi di idoneità, non solo hanno riconosciuto le attività medesime, ma hanno proceduto ad assunzioni ai soli effetti giuridici, purchè ovviamente ricorressero le condizioni di anzianità previste dalle citate disposizioni di legge.

Il presente disegno di legge propone che anche i suddetti medici interni siano ammessi ai giudizi idoneativi per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella prima applicazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sono ugualmente ammessi al giudizio di idoneità, per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, di cui all'articolo 7 della stessa legge, i medici interni universitari, proposti dai direttori di cliniche per le esigenze di funzionamento delle cliniche stesse, per i quali esistono deliberazioni di presa d'atto della facoltà di medicina e chirurgia, ratificate dal consiglio di amministrazione dell'università in data anteriore alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al giudizio di idoneità.

L'anzianità prevista è quella indicata dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti, in relazione all'attuazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1981.